



Spett.le MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC: *cress@pec.minambiente.it*

E p.c.: Spett.le ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le ARPAE - Sezione di Ravenna - Servizio Territoriale - Unità
IPPC/VIA

Via Giulio Alberoni, 17/19
48121 Ravenna (RA)
PEC: *aoora@cert.arpa.emr.it*

Prot. L / 150 / 20

Ravenna, 29 Giugno 2020

Oggetto: Vostra Nota m_amte.DVA.REGISTRO. UFFICIALE.U.0031954.05-05-2020 avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018 per l'esercizio della Raffineria della società Alma Petroli S.p.A., sita nel Comune di Ravenna. Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 17598 del 27 aprile 2020" –
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTO DIFFIDA

Egregi signori,

facciamo riferimento alla nota di cui in oggetto per mezzo della quale Codesta Spett.le Direzione ha diffidato Alma Petroli S.p.A. ("Alma Petroli" o "la Società") ad adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota protocollo n. 17598, del 27 aprile 2020, ai sensi dell'art 29-decies, comma 9, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ("la Diffida").

In particolare, ISPRA ha riscontrato una violazione della prescrizione riportata al paragrafo n. 29 di pagina 145 del Parere Istruttorio Conclusivo che recita *"la torcia dovrà essere munita di un sistema di misura in linea per H₂S da installare entro il termine di 6 mesi a partire dalla notifica del presente provvedimento"*.

Pertanto, ISPRA ha proposto a Codesta Spett.le Direzione di diffidare Alma Petroli affinché, entro 60 giorni dalla ricezione della Diffida:

a) trasmetta una relazione in cui dia evidenza del quantitativo di H₂S e quindi di SO₂ emessa dalla torcia relativamente ai diversi episodi di accensione della torcia medesima avvenuti dai sei mesi successivi all'emanazione del DM 283 del 15/10/2018 al giorno del ricevimento della nota di ISPRA. La suddetta relazione dovrà contenere i metodi di stima utilizzati per il calcolo;

b) trasmetta, per ogni accensione futura della torcia, un report in cui sia indicata la quantità di H₂S e di SO₂;

c) accompagni le suddette relazioni da una dichiarazione, eventualmente supportata da dati di qualità dell'aria ambiente, attestante che le emissioni della torcia dovute all'idrogeno solforato non hanno comportato significativi impatti sulla qualità dell'aria, anche in termini di impatto odorigeno.

Codesta Spett.le Direzione adottava, quindi, la nota m_amte.DVA.REGISTRO. UFFICIALE.U.0031954.05-05-2020 con cui diffidava la Società ad adempiere ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 a quanto richiesto da ISPRA entro 60 giorni dalla ricezione della diffida medesima.

Con la presente, la Società intende presentare le proprie osservazioni e trasmettere quanto richiesto con la Diffida.

Alma Petroli tiene in primo luogo a ribadire di aver comunicato in piena buona fede che, rispetto all'adempimento della prescrizione riportata al paragrafo n. 29 di pagina 145 del Parere Istruttorio Conclusivo, si rendeva necessaria una verifica di fattibilità, con conseguente impossibilità di trapiantare il termine di 6 mesi previsto dalla prescrizione in questione.

Con nota del 16 aprile 2019 la Società aveva comunicato alle competenti autorità, in particolare, che *"per quanto riguarda il sistema di misura in linea per H₂S da installare entro 6 mesi [...] è in corso con la ditta fornitrice una verifica di fattibilità per la misurazione dell'H₂S"* ed aveva richiesto una proroga del termine.

Vi è stata dunque, da parte della Società, la più totale trasparenza nel condividere le difficoltà tecniche nell'adempimento della prescrizione. Ed invero, le verifiche effettuate hanno confermato che l'intervento di installazione del prescritto sistema di misura non era realizzabile, in termini di valutazione costi-benefici, come

evidenziato nell'istanza di modifica non sostanziale della prescrizione presentata da Alma Petroli con nota prot. L/33/20 del 24 gennaio 2020.

In relazione alla suddetta richiesta, ed a conferma della correttezza della posizione della Società, è stato avviato un procedimento di modifica dell'AIA (Procedimento ID 43/10687).

Considerata, dunque, l'accertata impossibilità nell'adempimento della prescrizione, nessuna effettiva responsabilità può essere attribuita ad Alma Petroli per la contestata violazione.

Ad ogni buon conto la Società ha ritenuto, nello spirito di collaborazione che ne caratterizza la condotta, di adempiere a quanto richiesto con la Diffida e, a tal fine, trasmette la Relazione Tecnica in allegato, che fornisce riscontro ai punti a), b) e c) della Diffida sopra riportati.

In merito all'assenza di responsabilità in capo ad Alma Petroli, è altresì rilevante notare che le verifiche effettuate per rispondere alla Diffida hanno confermato, come evidenziato nella Relazione Tecnica, che le emissioni dalla torcia di Raffineria "non hanno comportato e non possono comportare", nell'assetto degli impianti autorizzato con l'AIA vigente, impatti significativi sulla qualità dell'aria, anche in termini di impatto odorigeno, ad ulteriore conferma della non fattibilità dell'intervento in termini di valutazione costi-benefici.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA



Allegato: Relazione Tecnica